

STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata «Cuori_3.0 » - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo quattro e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano, Via Spallanzani, n. 16.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2060. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 - Attività

L'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) promuovere una campagna di sensibilizzazione verso il tema della donazione, in supporto ad associazioni specializzate quali AIDO, ADMO e AVIS;
- 2) creare un network tra il paziente e i suoi cari e le strutture sanitarie, di accoglienza, i professionisti del settore e chiunque possa essere d'aiuto, ponendoci come tramite tra le due

parti;

- 3) mettere in atto una raccolta fondi con l'obiettivo primario di acquistare **materiali e servizi** per supportare il paziente e i suoi cari durante l'attesa, il ricovero e il post-intervento.
- 4) Le attività dell'associazione sono rivolte al supporto di persone in situazione di disagio e difficoltà, sia per il paziente che per i suoi cari, nell'affrontare l'attesa, il ricovero e il post-intervento.

Art. 5 - Soci

Fanno parte dell'associazione:

i fondatori

le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente (ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenza medica, infermieristica, esperienza in materia assistenziale o scolastica - educativa) e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;

le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeranze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio.

I soci devono svolgere prevalentemente attività non retribuita.

Spetta al Consiglio deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti..

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto :

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);

di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto / dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;

di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;

di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

di recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati :

a rispettare le norme del presente statuto;
a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 7 – La perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

dimissioni volontarie;
mancato versamento della quota associativa per un anno;
rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
per indegnità deliberata dal Consiglio;
per esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 8 - Le risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da :

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.) ;
- contributi dei privati ;
- contributi di enti pubblici e privati ;

attività marginali di carattere commerciale ;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

proventi derivanti da proprie iniziative;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio.

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea (ovvero altro organo competente) che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria (ovvero altro organo competente) di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio;
- il presidente;

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

in via ordinaria, una volta all'anno;

e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate per l'ordinaria in rapporto di 5/7 e all'unanimità per la straordinaria

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, qual'ora obbligatorio;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 - Consiglio

L'assemblea elegge il consiglio che è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Una volta ogni 6 mesi il consiglio deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui all'articolo 10 alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

il consiglio è regolarmente costituito :

in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;

in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 12 - Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non adempia a quanto disposto nei precedenti articoli 10 e 11.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 13 - Segretario

Il segretario supporta il presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta ed l'aggiornamento del libro dei soci;
 - disbriga la corrispondenza;
 - redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di febbraio.
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è :

costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti;

ed è eletto dall'assemblea.

Il collegio elegge al suo interno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce :

di propria iniziativa;

su richiesta di uno degli organi;

oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 15 - Collegio arbitrale

In caso di controversie :
tra gli organi;
tra gli organi e i soci;
tra i soci.

È necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 17 - Quota sociale

L'assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci .

La quota associativa:

è annuale;

non è frazionabile;

non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.